

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 aprile 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro, Dozzo, Duilio, Fini, Fiori, Fontana, Foti, Frattini, Gamba, Gasparri, Gasperoni, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Santino Adamo Loddo, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Naro, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Strano, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Benedetti Valentini, Enzo Bianco, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro,

Dozzo, Duilio, Fini, Fiori, Fontana, Foti, Frattini, Gamba, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Santino Adamo Loddo, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Naro, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Strano, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera, Zani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 aprile 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TRANTINO: « Istituzione della "Fondazione lirico-sinfonica Teatro Massimo Bellini" di Catania » (4936);

PEZZELLA ed altri: « Agevolazioni fiscali per il miglioramento della sicurezza e dell'ordine pubblico » (4937);

ORICCHIO: « Istituzione della Società per gli italiani nel mondo » (4938);

MARTELLA e CAZZARO: « Disposizioni per il restauro e il risanamento conservativo della Villa Contarini dei Leoni » (4939);

LA GRUA: « Istituzione in Ragusa di una sezione distaccata della corte di appello di Catania e di una sezione distaccata della corte di assise di appello di Catania » (4940);

CIMA: « Disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari convenzionali, biologiche e a denominazione protetta » (4941).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

S. 1912. — PECORELLA: « Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 » (approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (3017-B) *Parere della I Commissione.*

VITALI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli » (4883) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

S. 2036. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000 » (approvato dal Senato) (4910) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI;*

S. 2060. — « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la

reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione » (approvato dal Senato) (4911) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XI e XIV;*

S. 2228. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 » (approvato dal Senato) (4912) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X;*

S. 2477. — « Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione » (approvato dal Senato) (4913) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII e XIV;*

S. 2478. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996 » (approvato dal Senato) (4914) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 2552. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003 » (approvato dal Senato) (4915) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV;*

S. 2565. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997 » (approvato dal Senato) (4916) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VII;*

S. 2585. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003 » (*approvato dal Senato*) (4917) *Parere delle Commissioni I, IV e V*;

S. 2656. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003 » (*approvato dal Senato*) (4918) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X*;

S. 2668. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001 » (*approvato dal Senato*) (4919) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VIII, IX e XI*;

S. 2706. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002 » (*approvato dal Senato*) (4920) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI*;

S. 2707. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000 » (*approvato dal Senato*) (4921) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VIII, IX e XI*.

VII Commissione (Cultura):

DEIANA ed altri: « Istituzione dell'Archivio storico dei movimenti e delle culture giovanili in Europa » (4767) *Parere delle Commissioni I, V e XIV*;

FANFANI ed altri: « Disposizioni per la tutela sanitaria degli atleti minorenni impegnati in competizioni calcistiche » (4871) *Parere delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nell'anno 2003 (doc. CXXXI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativi all'anno 2003 (doc. CXXXIX, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 27 aprile 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Durazzano (Benvenuto), San Vero Milis (Oristano) e di Palestrina (Roma).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro, delle comunicazioni, con lettera in data 8 aprile 2004, ha trasmesso, al sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni e Poste italiane S.p.A. (368).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 maggio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2841 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 2004, N. 66, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER I PUBBLICI DIPENDENTI SOSPESI O DIMESSISI DALL'IMPIEGO A CAUSA DI PROCEDIMENTO PENALE, SUCCESSIVAMENTE CONCLUSOSI CON PROSCIoglimento (APPROVATO DAL SENATO) (4903)

(A.C. 4903 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4903 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2 e 1.3 Cordoni, 1.16 Cento, 1.25 e 1.26 Maura Cossutta, 2.7

Cordoni, 2.13 e 2.15 Bonito, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4903 — Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « sentenza definitiva di proscioglimento » sono inserite le seguenti: « perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge »;

b) le parole: « oltre i limiti di età previsti dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe »;

c) dopo le parole: « sospensione ingiustamente subita » sono inserite le seguenti: « e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, »;

d) le parole: « secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore

trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza ».

2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

« 57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio ».

3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004.

ARTICOLO 2.

1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalità per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del presente decreto.

3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresì la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il

periodo di attività non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-*bis* del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.

4. Per il personale militare e delle forze di polizia, nonché per quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia ad ordi-

namento militare, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, non può essere in ogni caso superato il limite di età per il collocamento in congedo assoluto e si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria.

5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio è attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti.

6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego è sospeso il trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4903 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, lettere a) ed e), dopo le parole: « non lo ha commesso », sono inserite le seguenti: « o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato »;

al comma 2, capoverso 57-bis, dopo le parole: « non lo ha commesso », sono inserite le seguenti: « o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: « vigore », sono inserite le seguenti: « della legge di conversione »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « per il personale militare e delle forze di polizia », sono inserite le seguenti: « per il personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, »;

al terzo periodo, dopo le parole: « per il collocamento in quiescenza d'ufficio », *sono inserite le seguenti:* « e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto »;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione ».

(A.C. 4903 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

- 1. 21.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) le parole: « o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza » sono soppresse.

- * **1. 28.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) le parole: « o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza » sono soppresse.

- * **1. 40.** Bonito, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) le parole: « a seguito di un procedimento penale » sono sostituite dalle seguenti: « a causa di un procedimento penale ».

- 1. 29.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo le parole: « procedimento penale » sono aggiunte le seguenti: « per un reato punito con pena pari o superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione, nel quale sia intervenuta richiesta di rinvio a giudizio o richiesta di giudizio immediato, ».

- 1. 30.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 1. 2.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono inserite le seguenti: « *aggiungere le seguenti:* », ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale,

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: sentenza irrevocabile di proscioglimento *aggiungere le seguenti:* », ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale,

- 1. 22.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

- 1. 24.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ovvero con *le seguenti:* », pronunciata ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, ovvero conclusosi.

- 1. 23.** Bonito, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: », anche se pronunciati *fino alla fine della lettera.*

- 1. 25.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: », anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio,

- 1. 26.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

- * **1. 3.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

- * **1. 16.** Cento, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: cinque anni con *le seguenti:* dodici mesi.

- 1. 27.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) le parole: « ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « può richiedere all'amministrazione ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione ».

- 1. 31.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 4.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe *con le seguenti:* non oltre i limiti di età previsti dalla legge.

- * **1. 5.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe *con le seguenti:* non oltre i limiti di età previsti dalla legge.

- * **1. 17.** Cento, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe *con le seguenti:* non oltre i limiti di età previsti dalla legge.

- * **1. 32.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , comprese eventuali proroghe.

- ** **1. 6.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , comprese eventuali proroghe.

- ** **1. 18.** Cento, Zanella.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: eventuali proroghe *aggiungere le seguenti:* ma comunque per non più di due anni oltre tali limiti.

- 1. 33.** Bonito, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- * **1. 7.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- * **1. 34.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: e del periodo *fino alla fine della lettera con le seguenti:* o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.

- 1. 8.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- * **1. 9.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- * **1. 35.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- ** **1. 10.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

**** 1. 38.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole da: Alle sentenze di proscioglimento fino a: non è previsto dalla legge come reato.

*** 1. 11.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole da: Alle sentenze di proscioglimento fino a: non è previsto dalla legge come reato.

*** 1. 39.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

1. 36. Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

1. 12. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole da: o del periodo di servizio fino alla fine della lettera.

1. 37. Maura Cossutta, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

1. 13. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 2, capoverso 57-bis, sostituire le parole da: o se il fatto non costituisce fino a: entro dodici mesi con le seguenti: , anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari o inferiore a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro sei mesi.

1. 14. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Sopprimere il comma 3.

1. 15. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le parole: entro trenta giorni.

2. 2. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Sopprimere il comma 3.

- * **2. 3.** Bonito, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Sopprimere il comma 3.

- * **2. 11.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: ai sensi del comma 57-bis fino alla fine del comma con le seguenti: al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata.

- 2. 12.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: previo l'accertamento ivi previsto fino alla fine del periodo con le seguenti: al magistrato è attribuita la funzione esercitata al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, e, se la richiede, la medesima sede, anche in soprannumero riassorbibile con successive vacanze. Al suddetto magistrato è altresì riconosciuta l'anzianità che avrebbe maturato se non avesse chiesto l'anticipato collocamento in quiescenza, e la corrispondente collocazione nel ruolo. In forza dell'anzianità in tal modo riconosciuta, il magistrato può chiedere, in luogo della riammissione nella funzione già esercitata, l'attribuzione di una funzione superiore, sempre che il posto sia vacante, che non si tratti di funzione direttiva, e che il Consiglio superiore della magistratura esprima valutazione positiva avuto riguardo alle funzioni da ultimo esercitate, e comparativamente con altre attribuzioni di funzioni di eguale livello.

- 2. 13.** Bonito, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto con le seguenti: le funzioni di presidente aggiunto, procuratore generale aggiunto e di primo presidente.

- 2. 4.** Bonito, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsivoglia livello.

- 2. 15.** Bonito, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Corte di cassazione, nonché aggiungere le seguenti: in ogni caso.

- 2. 14.** Bonito, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: oltre gli otto anni con le seguenti: oltre i tre anni.

- 2. 5.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per i magistrati il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre il settantacinquesimo anno di età.

- 2. 17.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

- 2. 6.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

- 2. 7.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

Sopprimere il comma 6-bis.

- 2. 8.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia.

(A.C. 4903 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

è opportuno evitare che dall'attuazione del provvedimento in esame discendano ingiustificate disparità di trattamento tra le varie categorie di dipendenti pubblici,

impegna il Governo

ad adottare le opportune ulteriori iniziative normative volte a prevedere che i benefici di cui al comma 2 dell'articolo 1 siano estesi a tutti coloro nei cui confronti sia stato dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione e non solo nei

confronti di coloro che si trovano nella situazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).

9/4903/1. *(Nuova formulazione).* Cola.

La Camera,

premessi che:

è opportuno evitare che dall'attuazione del provvedimento in esame discendano ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti che svolgono funzioni analoghe all'interno del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto delle competenze regionali, le opportune iniziative normative volte a prevedere che il conferimento di una funzione dello stesso livello di quella, introdotto in favore dei docenti dei policlinici universitari, riammessi in servizio, operi anche in favore dei direttori di strutture complesse ospedaliere che si trovino nella medesima situazione, con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6-bis.

9/4903/2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Di Virgilio, Cuccu, Minoli, Baiamonte, Valpiana, Zanotti, Bindi.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad estendere l'attribuzione di una funzione di livello immediatamente superiore a quella svolta prima della sospensione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai magistrati riammessi in servizio, che avevano maturato nell'ultima qualifica, anche a prescindere dalla funzione effettivamente esercitata, un'anzianità non inferiore a dodici anni.

9/4903/3. Messa, Lisi, Lo Presti.